SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 17 maggio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 18 aprile 2003.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nei quadri IQ dei modelli di dichiarazione Unico 2003-PF, Unico 2003-SP, Unico 2003-SC, Unico 2003-ENC ed Unico 2003-AP, ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

03A05974

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 maggio 2003, n. **107.**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento di fascicoli relativi a crimini nazifascisti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, per indagare sulle anomale archiviazioni « provvisorie » e sull'occultamento dei 695 fascicoli ritrovati nel 1994 a Palazzo Cesi, sede della Procura generale militare, contenenti denunzie di crimini nazifascisti, commessi nel corso della seconda guerra mondiale e riguardanti circa 15.000 vittime.

2. La Commissione ha il compito di indagare su:

a) le cause delle archiviazioni « provvisorie » di cui al comma 1, il contenuto dei fascicoli e le ragioni per cui essi sono stati ritrovati a Palazzo Cesi, anziché nell'archivio degli atti dei tribunali di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

b) le cause che avrebbero portato all'occultamento dei fascicoli e le eventuali responsabilità;

c) le cause della eventuale mancata individuazione o del mancato perseguimento dei responsabili di atti e di comportamenti contrari al diritto nazionale e internazionale.

ART. 2.

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati

nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che siano rappresentati tutti i Gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione della loro consistenza numerica.

2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare dei membri della Commissione.

3. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sulle risultanze delle indagini svolte.

ART. 3.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale.

2. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto dell'indagine di sua competenza, non può essere opposto il segreto di Stato, d'ufficio e professionale. Tuttavia i documenti trasmessi dal Governo sotto il vincolo del segreto possono essere declassificati solo previo accordo tra il Governo e la Commissione. È sempre opponibile il segreto tra il difensore e il proprio assistito nell'ambito del mandato professionale.

ART. 4.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro e può avvalersi, a sua scelta, dell'opera e della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti.

ART. 5.

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti

giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 2 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

ART. 6.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 maggio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 973):

Presentato dall'on. Carlo CARLI il 21 giugno 2001.

Assegnato alla II commissione (GIUSTIZIA), in sede referente, il 12 settembre 2001 con pareri delle commissioni I e IV.

Esaminato dalla II commissione il 14, 29 maggio 2002 e 11, 13 giugno 2002.

Esaminato in aula il 17, 19 giugno 2002 ed approvato il 20 giugno 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1529):

Assegnato alle commissioni riunite 2ª (GIUSTIZIA) e 4ª (DIFESA), in sede referente, il 3 luglio 2002 con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 4ª il 1º ottobre 2002 e 6 novembre 2002.

Esaminato in aula ed approvato il 25 febbraio 2003.

Camera dei deputati (atto n. 973-B):

Assegnato alla II commissione (GIUSTIZIA), in sede referente, il 4 marzo 2003 con pareri delle commissioni I e IV.

Esaminato dalla II commissione l'1, 8, 16 aprile 2003.

Esaminato in aula il 5 maggio 2003 ed approvato l'8 maggio 2003.

03G0133

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2003.

Atto di indirizzo concernente il controllo ed il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2003.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, recante misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica;

Visto, in particolare, il secondo periodo del predetto comma 3, che dispone l'adozione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di apposito atto di indirizzo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, con il quale sono definiti criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo intesa all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;

Considerato che il Governo si è impegnato di fronte al Parlamento ad approntare e a trasmettere prontamente lo schema del presente decreto, in tempi e con modalità tali da assicurare effettivamente la possibilità di conseguire risultati utili per effetto di eventuali successivi interventi correttivi solo se assunti tempestivamente;

Considerato che l'adozione del predetto atto di indirizzo si pone come presupposto indispensabile per consentire, in presenza di uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno 2003 nel documento di programmazione economico-finanziaria e nelle sue note di aggiornamento approvate dalle Camere, al Ministro dell'economia e delle finanze di disporre limitazioni all'assunzione di impegni di spesa e all'emissione di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato per l'anno in corso, nonché riduzioni delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali previste nei rispettivi bilanci, ai fini di un più agevole conseguimento dei predetti obiettivi;

Atteso che tali eventuali limitazioni riguarderanno uniformemente tutte le dotazioni del bilancio dello Stato, con esclusione delle spese specificamente indicate nel quarto periodo del predetto comma 3, ivi comprese quelle relative ai trasferimenti agli enti territoriali aventi natura obbligatoria;

Considerato che il parere dei Ministri vigilanti, previsto dal citato comma 4, è stato acquisito nella seduta del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2003;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella predetta seduta;

Visti i pareri resi dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati e dalla Commissione bilancio del Senato della Repubblica nelle sedute del 6 marzo 2003;

Considerato che la possibilità di escludere le spese relative agli asili nido, alle scuole materne ed agli interventi volti a fronteggiare calamità naturali rientra nella previsione di cui al quinto periodo del predetto comma 3;

Considerato che è opportuno accogliere le restanti osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 18 aprile 2003;

Adotta

il presente atto di indirizzo, avente per oggetto i seguenti criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa e per un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica:

a) l'azione amministrativa di ciascun Dicastero, ente e organismo pubblico sarà improntata, nel 2003, al più rigoroso contenimento della spesa;

b) saranno escluse o rinviate tutte le iniziative miranti ad incrementare l'azione amministrativa suscettibili di determinare un aumento degli oneri, fatte salve peraltro quelle che, a parità di costi, possono migliorare l'azione amministrativa medesima;

c) le amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti territoriali, dovranno contenere nel primo semestre dell'anno l'assunzione di impegni e i pagamenti entro la quota del 50 per cento rispetto alle dotazioni dei rispettivi bilanci di previsione, ad eccezione di quelle relative a spese non suscettibili di frazionamento, in attesa di poter acquisire attendibili elementi di valutazione sull'evoluzione dei diversi saldi obiettivo di finanza pubblica;

d) nel caso si verifichi uno scostamento rilevante dagli obiettivi indicati per l'anno 2003 nel documento di programmazione economico-finanziaria e nelle sue note di aggiornamento approvati dal Parlamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del quarto periodo del predetto comma 3, disporrà con proprio decreto, per l'esercizio in corso, entro limiti percentuali uniformi per tutte le dotazioni del bilancio dello Stato, la limitazione all'assunzione di impegni e all'emissione di titoli di pagamento, con esclusione delle spese indicate nella medesima disposizione, ivi compresi i trasferimenti agli enti territoriali aventi natura obbligatoria. Il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi del quinto periodo del predetto comma 3, potrà escludere dalle limitazioni altre spese per effettive, motivate e documentate esigenze. Potrà altresì fornire, su proposta delle amministrazioni, il proprio assenso all'esclusione, parziale o totale, di altre spese dalla limitazione di impegni e pagamenti, previa adeguata compensazione che assicuri il mantenimento del limite complessivo prefissato.

L'adozione del predetto decreto sarà anticipata da una relazione al Parlamento del Ministro dell'economia e delle finanze che dia conto dell'entità dello scostamento rilevato e degli elementi di criticità ai quali può essere ricondotto.

Il medesimo decreto ministeriale e le sue eventuali modifiche successive saranno corredati da una relazione che evidenzi l'incidenza della limitazione degli impegni di spesa e dell'emissione dei titoli di pagamento con riferimento a ciascun capitolo, specificando la quota degli stanziamenti di competenza e di cassa alla quale si applica la limitazione nonché l'entità della limitazione medesima.

Ai sensi del comma 4 della predetta legge, con il medesimo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze disporrà altresì la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e organismi pubblici non territoriali; per le riduzioni di dotazioni che incidono sulle attività di competenza delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, sarà acquisito il preventivo parere della Conferenza permantente Stato, regioni e autonomie locali, da trasmettere alle Camere unitamente alla relazione che precede l'emanazione del predetto decreto;

e) l'adozione del decreto di cui alla lettera *d)* dovrà comportare un intervento correttivo ragionevole e proporzionato agli scostamenti in atto, limitatamente alla parte residuale dell'esercizio in corso;

f) saranno assunte tutte le iniziative idonee ad assicurare il rigoroso rispetto dei limiti di spesa conseguenti alla richiamata limitazione degli impegni e dell'emissione di titoli di pagamento, anche mediante ricorso alle procedure di compensazione tra poste di bilancio consentite dalle disposizioni vigenti;

g) il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato curerà la realizzazione di un efficace sistema di controllo e di monitoraggio della finanza pubblica, anche con riferimento agli effetti delle iniziative di limitazione della spesa richiamate nel presente atto di indirizzo;

h) le Camere saranno tempestivamente informate in merito alle misure adottate, ai sensi del presente provvedimento, per la realizzazione di un efficace sistema di controllo o di monitoraggio della finanza pubblica.

Roma, 18 aprile 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2003
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 4, foglio n. 352

03A06249

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 9 maggio 2003.

Variazione di classe di appartenenza dell'aeroporto di Taranto - Grottaglie.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384, recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Visto l'art. 1, comma 6-*quater*, della legge 3 agosto 1991, n. 351, in base al quale la tabella *A* allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, è aggiornata con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

Visto l'art. 7 della legge 10 agosto 2000, n. 246, relativa al potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Visto l'atto Camera 9/5507/10 – seduta del 29 settembre 1999 – n. 592, accolto dal Governo, con il quale veniva richiesto l'inserimento nella tabella *A* dell'aeroporto di Taranto - Grottaglie;

Visti gli accordi intercorsi tra questo Ministero e l'Ente nazionale per l'aviazione civile per l'inserimento dell'aeroporto di Taranto - Grottaglie nella tabella *A* di cui alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, nella 5ª classe antincendi (V categoria ICAO);

Decreta:

Ai fini del servizio antincendio aeroportuale, l'aeroporto di Taranto - Grottaglie è inserito nella 5 classe (V categoria ICAO) della tabella *A* allegata alla legge n. 930 del 23 dicembre 1980.

Roma, 9 maggio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

03A06135

DECRETO 9 maggio 2003.

Variazione di classe di appartenenza dell'aeroporto di Savona - Villanova d'Albenga.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la tabella *A*, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 384 recante modifiche alla legge 23 dicembre 1980, n. 930;

Visto l'art. 1, comma 6-*quater*, della legge 3 agosto 1991, n. 351, in base al quale la tabella *A*, allegata alla legge 23 dicembre 1980, n. 930, è aggiornata con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;

Visto l'art. 7 della legge 10 agosto 2000, n. 246, relativa al potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Decreta:

Ai fini del servizio antincendio aeroportuale, l'aeroporto di Savona - Villanova d'Albenga è inserito nella 5ª classe (V categoria ICAO) della tabella *A* allegata alla legge n. 930 del 23 dicembre 1980.

Roma, 9 maggio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

03A06136

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 aprile 2003.

Emissione delle monete d'argento da 5 euro, dedicate a «L'Europa dei popoli». (Decreto n. 37791).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la deliberazione n. 59 del 2 agosto 2002 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, concernente la trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Considerato che occorre autorizzare l'emissione delle monete d'argento da 5 euro, dedicate a «L'Europa dei popoli»;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere monete d'argento da 5 euro, dedicate a «L'Europa dei popoli» da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
	5,00	32	925	3‰	18	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: al centro «L'albero dei semi», in giro legenda «REPUBBLICA ITALIANA» a destra in basso, il nome dell'autore «U. PERNAZZA»;

sul rovescio: globo stilizzato avvolto da un nastro che si trasforma in rondine, a sinistra l'anno di emissione «2003», a destra «5 EURO» e «R»;

sul bordo: zigrinatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari per ogni versione della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle allegate riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

DRITTO

Roma, 15 aprile 2003

Il direttore generale: SINISCALCO

03A06192

DECRETO 15 aprile 2003.

Emissione delle monete d'argento da 5 euro, dedicate a «L'Europa del lavoro». (Decreto n. 37795).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la deliberazione n. 59 del 2 agosto 2002 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, concernente la trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'emissione delle monete d'argento da 5 euro, dedicate a «L'Europa del lavoro»;

Decreta:

Art 1.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere monete d'argento da 5 euro, dedicate a «L'Europa del lavoro», da inserire nelle serie speciali per collezionisti, da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g.	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
	5,00	32	925	3‰	18	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: al centro l'uomo di «Le Courbusier», ai lati rappresentazione di tecnologie moderne, a lato destro «R», l'anno di emissione «2003» e «RI», in basso sotto la figura, il nome dell'autore: «MAURI»;

sul rovescio: al centro riproduzione di un bassorilievo del II secolo d.C. a rappresentazione del lavoro dell'uomo; sopra il «5», in basso «EURO», con in tondo dodici stelle;

sul bordo: zigrinatura spessa continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari per ogni versione della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle allegate riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 15 aprile 2003

Il direttore generale: SINISCALCO

03A06188

DECRETO 15 aprile 2003.

Emissione delle monete d'argento da 10 euro, celebrative del «Consiglio Unione europea - Presidenza italiana». (Decreto n. 37801).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la deliberazione n. 59 del 2 agosto 2002 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, concernente la trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Ritenuta l'apportunità di autorizzare l'emissione delle monete d'argento da 10 euro, celebrative del «Consiglio Unione europea - Presidenza italiana»;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere monete d'argento da 10 euro, celebrative del «Consiglio Unione europea - Presidenza italiana», da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g	
Argento	euro	mm	legale	tolle-ranza in + o -	legale	tolle-ranza in + o -
	10,00	34	925	3‰	22	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: sulla rappresentazione geografica della penisola italiana, una figura femminile, simbolo dell'Italia, con corona turrita il cui lembo della veste avvolge una stella, intorno le altre undici, della bandiera europea, nel giro interno gli Stati membri dell'Unione europea: «DANIMARCA · PAESI BASSI · GRECIA · SPAGNA · IRLANDA · LUSSEMBURGO · REGNO UNITO · GERMANIA · PORTOGALLO · AUSTRIA · FINLANDIA · FRANCIA · SVEZIA · BELGIO · ITALIA»; nel giro esterno «REPUBBLICA ITALIANA» in basso una spiga di grano e un ramo di ulivo intrecciati; sotto la figura, all'interno della penisola, il nome dell'autore «L. CRETARA»;

sul rovescio: al centro, all'interno di due pentagoni che si intersecano, la stella simbolo dell'Italia intrecciata ad un ramo di ulivo; sotto, l'anno di emissione «2003»; fra gli angoli delle figure geometriche, simbolo di scienza e perfezione, gli anni in cui l'Italia ha tenuto la Presidenza del Consiglio dell'Unione europea: «1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1975, 1980, 1985, 1990, 1996»; in basso «R»; in giro la legenda «CONSIGLIO UNIONE EUROPEA PRESIDENZA ITALIANA · 10 EURO · »;

sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari per ogni versione della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli, precedenti ed alle allegate riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 15 aprile 2003

Il direttore generale: SINISCALCO

03A06193

DECRETO 15 aprile 2003.

Emissione delle monete d'argento da 10 euro, dedicate a «L'Europa dei popoli». (Decreto n. 37806).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la deliberazione n. 59 del 2 agosto 2002 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, concernente la trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle monete d'argento da 10 euro, dedicate a «L'Europa dei popoli»;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere monete d'argento da 10 euro, dedicate a «L'Europa dei popoli», da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g	
Argento	euro	mm	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
	10,00	34	925	3‰	22	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: al centro gli Stati della Comunità europea, in primo piano le foglie ed i frutti del melograno, inseriti nel globo terrestre, in giro legenda «REPUBBLICA ITALIANA» e nome dell'autore «U. PERNAZZA»;

sul rovescio: al centro particolare da «l'Europa e il toro» del Pistrucci, sul lato sinistro «EURO 10», sul lato destro, anno di emissione «2003» e «R»;

sul bordo: zigrinatura spessa discontinua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari per ogni versione della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'argento conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli, precedenti ed alle allegate riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 15 aprile 2003

Il direttore generale: SINISCALCO

03A06190

DECRETO 15 aprile 2003.

Emissione delle monete d'oro da 20 euro, dedicate a «L'Europa delle arti». (Decreto n. 37813).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la deliberazione n. 59 del 2 agosto 2002 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, concernente la trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle monete d'oro da 20 euro, dedicate a «L'Europa delle arti»;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere monete d'oro da 20 euro, dedicate a «L'Europa delle arti», da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g	
Oro	euro	mm	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
	20,00	21	900	1‰	6,451	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: rappresentazione dell'Europa come vascello che naviga sotto le dodici stelle dell'Unione, nel lato sinistro l'anno di emissione «2003», a destra «RI», in basso al centro il nome dell'autore «E.L. FRAPICCINI»;

sul rovescio: al centro in primo piano «Il Cavaliere» di Marino Marini, in alto in giro legenda «EUROPA DELLE ARTI», in alto «R», in basso a sinistra «20 EURO»; sotto l'opera «M. MARINI»;

sul bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro, conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle allegate riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 15 aprile 2003

Il direttore generale: SINISCALCO

03A06191

DECRETO 15 aprile 2003.

Emissione delle monete d'oro da 50 euro, dedicate a «L'Europa delle arti». (Decreto n. 37818).

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la deliberazione n. 59 del 2 agosto 2002 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, concernente la trasformazione in società per azioni dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto il quinto comma dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente la coniazione e l'emissione di monete per collezionisti in euro;

Ritenuta l'opportunità di autorizzare l'emissione delle monete d'oro da 50 euro, dedicate a «L'Europa delle arti»;

Decreta:

Art 1.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad emettere monete d'oro da 50 euro, dedicate a «L'Europa delle arti», da cedere, in appositi contenitori, ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri.

Art. 2.

Le caratteristiche tecniche della moneta di cui all'articolo precedente, sono le seguenti:

Metallo	Valore nominale	Diametro	Titolo in millesimi		Peso g	
Oro	euro	mm	legale	tolleranza in + o -	legale	tolleranza in + o -
	50,00	28	900	1‰	16,129	5‰

Art. 3.

Le caratteristiche artistiche della suddetta moneta sono così determinate:

sul dritto: rappresentazione dell'Europa come vascello che naviga sotto le dodici stelle dell'Unione, nel lato sinistro l'anno di emissione «2003», a destra «RI», in basso al centro il nome dell'autore «E.L. FRAPICCINI»;

sul rovescio: in primo piano particolare dal dipinto di Gustav Klimt «Le tre età della donna», in alto in giro la legenda «EUROPA DELLE ARTI», in basso a destra «R», in basso a sinistra il nome dell'autore del dipinto «G. KLIMT» e «50 EURO»;

sul bordo: zigrinatura continua.

Art. 4.

Il contingente in valore nominale e le modalità di cessione della nuova moneta, di cui al presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento.

Art. 5.

L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. è tenuto a consegnare al Ministero dell'economia e delle finanze due esemplari della suddetta moneta, da utilizzare per documentazione e partecipazione a mostre e convegni.

Art. 6.

È approvato il tipo della suddetta moneta d'oro conforme alle descrizioni tecniche ed artistiche indicate agli articoli precedenti ed alle allegate riproduzioni che fanno parte integrante del presente decreto.

Le impronte, eseguite in conformità delle anzidette descrizioni, saranno riprodotte in piombo e depositate presso l'Archivio centrale di Stato.

Il presente decreto sarà inviato all'ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

DRITTO

ROVESCIO

Roma, 15 aprile 2003

Il direttore generale: SINISCALCO

03A06189

DECRETO 18 aprile 2003.

Annullamento dell'obbligo di riduzione dei costi della produzione che il decreto 29 novembre 2002 ha posto a carico delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, concernente «Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il contenimento della spesa pubblica»;

Visto il proprio decreto del 29 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2002, registro n. 6, foglio n. 367, emanato in applicazione del citato decreto-legge, il quale prevede, tra l'altro, nell'art. 2, comma 3, la riduzione dei costi della produzione, indi-

viduati in apposito prospetto allegato, delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricerca e cura a carattere scientifico che adottano la contabilità economico-patrimoniale improntata ai principi del codice civile, nonché l'evidenziazione dei conseguenti avanzi in apposito fondo di accantonamento da iscrivere nel passivo della situazione patrimoniale;

Visto il proprio decreto 20 febbraio 2003, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2003, registro n. 2, foglio n. 77, con il quale – considerato che il decreto emanato il 29 novembre 2002 aveva operato in modo asimmetrico nei confronti delle aziende sanitarie ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico delle varie regioni e nell'ambito di ogni stessa Regione – sono stati resi disponibili, in via perequativa, per le aziende ed enti anzidetti, i fondi di accantonamento nei quali dovevano evidenziarsi le economie derivanti dalle disposte riduzioni;

Considerato che, nel rendere parere favorevole sullo schema dell'atto di indirizzo del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, relativo all'anno 2003, le competenti commissioni parlamentari hanno indicato la condizione di prevedere che per le limitazioni riguardanti spese che incidono sulle attività di competenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico debba essere acquisito il preventivo parere della Conferenza permanente Stato-regioni ed autonomie locali, da trasmettere alle Camere unitamente alla relazione del Ministro dell'economia e delle finanze, ugualmente richiesta in via preventiva, sull'entità dello scostamento rilevato dagli obiettivi di finanza pubblica e sugli elementi di criticità ai quali lo stesso scostamento può ricondursi;

Visto l'atto di indirizzo adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, il quale, in conformità del parere reso dalle competenti commissioni parlamentari sul relativo schema, prevede che ove il Ministro dell'economia e delle finanze nell'esercizio della sua competenza intenda disporre limitazioni che incidano sulle attività di competenza delle aziende sanitarie ed ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico debba essere acquisito il preventivo parere della Conferenza permanente Stato-regioni ed autonomie locali, da trasmettere alle Camere unitamente alla relazione sull'entità dello scostamento dagli obiettivi di finanza pubblica e sugli elementi di criticità ai quali questo può ricondursi;

Considerato che tale procedura non è stata seguita in occasione del decreto ministeriale 29 novembre 2002, relativo all'anno 2002, né, ai fini dell'emanazione dello stesso decreto, sono state previamente sentite in alcuna forma le regioni;

Visti i ricorsi proposti davanti al T.A.R. Lazio da varie regioni avverso il ripetuto decreto ministeriale 29 novembre 2002;

Decreta:

Le disposizioni dell'art. 2, comma 3, e richiamato prospetto allegato (allegato 3), del proprio decreto 29 novembre 2002 sono annullate; è di conseguenza annullato anche il riferimento al comma 3 contenuto nell'art. 2, comma 4, dello stesso decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 18 aprile 2003

Il Ministro: TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2003
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 341

03A06150

DECRETO 5 maggio 2003.

Accertamento del raggiungimento dei limiti di spesa sul capitolo 2829 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 ottobre 2002, n. 246, il quale alla lettera *b)* dell'art. 11-*ter* della legge 5 agosto 1976, n. 468, e successive modificazioni, aggiunge, dopo il comma 6, tra l'altro, il seguente comma 6-*bis* «Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data»;

Vista la legge 24 marzo 2001, n. 89, concernente previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 del codice di procedura civile;

Visto l'art. 2, comma 1, della richiamata legge n. 89, in base al quale chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione;

Visto l'art. 7, comma 1, della citata legge n. 89, il quale indica che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,

nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, concernente approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, concernente individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato;

Visto il proprio decreto del 31 dicembre 2002, recante ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003;

Considerato che in applicazione della richiamata legge n. 89 è stato iscritto, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze un fondo da ripartire sul capitolo 2829 — u.p.b. 41.5.11. — con uno stanziamento di euro 6.561.585;

Considerato che sulla base delle richieste pervenute da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri della giustizia e della difesa, il citato stanziamento di euro 6.561.585 è stato interamente ripartito tra le Amministrazioni richiedenti;

Ritenuto che per effetto della predetta ripartizione debba ritenersi concretizzata la fattispecie prevista dal richiamato art. 11-*ter*, comma 6-*bis* della legge n. 468/1978, ai sensi e per gli effetti della medesima norma;

Decreta:

Art. 1.

È accertato l'avvenuto raggiungimento dei limiti della spesa espressamente autorizzata dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, iscritta sul fondo di cui all'u.p.b. 4.1.5.11 — Cap. 2829 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse assegnate al bilancio di previsione per l'anno 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed agli stati di previsione per il medesimo anno dei Ministeri della giustizia e della difesa;

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2003

Il ragioniere generale dello Stato:
GRILLI

03A06194

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 8 aprile 2003.

Autorizzazione all'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, in Roma, all'uso di agenti biologici di classe IV.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 23 e 77;

Visto il decreto 12 novembre 1999 che modifica l'allegato XI del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 gennaio 2000, n. 21;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la richiesta avanzata dal prof. Raffaele Perrone Donnorso, in qualità di commissario straordinario dell'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, con nota n. 826 del 7 marzo 2002 e la relativa documentazione allegata;

Viste le richieste di integrazione avanzate dall'Istituto superiore di sanità con note n. 021674/VIR 12 - SSL del 19 giugno 2002 e n. 047935/VIR 12 - SSL del 21 novembre 2002;

Viste le note integrative fornite dall'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, n. 3893 del 24 ottobre 2002, n. CS/000067 dell'8 gennaio 2003 e n. CS/000047 del 2 aprile 2003;

Acquisito il parere favorevole dell'Istituto superiore di sanità espresso con note n. 000523/VIR 12 del 10 gennaio 2003 e n. 018051/VIR.12 del 3 aprile 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico con sede in Roma, via Portuense n. 292, è autorizzato, ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni, all'utilizzazione, nell'esercizio della propria attività, dei seguenti agenti biologici, classificati nel gruppo 4 dall'allegato XI del predetto decreto legislativo n. 626 del 1994:

virus del vaiolo; virus Marburg; virus Ebola; virus Guanarito; virus della febbre emorragica Congo - Crimea; virus Lassa; virus Sabia; virus Machupo; virus Junin.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha la durata di cinque anni dalla data del presente decreto ed è vincolata al rispetto delle condizioni stabilite dall'Istituto superiore di sanità, ai fini del rilascio del prescritto parere, contenute nelle note indicate in premessa.

3. L'Istituto, di cui al comma 1, è tenuto a comunicare annualmente in modo sintetico al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione - Ufficio VII - e all'Istituto superiore di sanità l'attività svolta avvalendosi della presente autorizzazione e di ogni eventuale rinuncia ad avvalersene.

Art. 2.

1. Il venir meno anche di una sola delle condizioni di cui all'art. 1 comporta l'automatica decadenza della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. Il presente decreto sarà trasmesso al soggetto richiedente di cui all'art. 1, comma 1, e inviato in copia, con la documentazione tecnica contenuta nelle note indicate in premessa, all'organo territorialmente competente per le attività di vigilanza previste dall'art. 23 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Roma, 8 aprile 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 299

03A06133

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 febbraio 2003.

Definizione dei criteri, delle modalità e delle procedure per la concessione dei contributi di cui all'art. 197, secondo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 197, secondo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, così come sostituito dall'art. 9 della legge 5 maggio 1976, n. 248, che prevede la facoltà del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di erogare somme a carico del Fondo speciale infortuni per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuta l'esigenza della definizione di nuove modalità e procedure per la concessione e l'erogazione dei contributi sopra citati;

Decreta:

Art. 1.

1. Le somme erogate ai sensi dell'art. 197, secondo comma, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono concesse dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali come contributo per la realizzazione di studi e ricerche sulle discipline di cui all'art. 2 del presente decreto a enti, società e persone che svolgono attività connesse alle discipline predette.

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato nella misura dell'80% del costo dello studio o della ricerca proposta.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuati, annualmente, i settori di ricerca da ammettere alla contribuzione di cui all'art. 1 nonché i criteri di valutazione delle richieste di contributo.

2. Con il decreto di cui al comma 1, sono altresì indicati gli stanziamenti da destinare ai settori di ricerca individuati ai sensi del medesimo comma 1.

Art. 3.

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi previa stipula di convenzione ed erogati in due quote, sulla base della seguente procedura:

a) la prima quota, pari al 40 per cento, a seguito della stipula della convenzione;

b) la seconda quota, pari al 60 per cento, successivamente alla presentazione dei risultati conclusivi dello studio o ricerca e del rendiconto generale delle spese sostenute. Tale quota è erogata a seguito di valutazione favorevole sulla rispondenza dei risultati agli obiettivi prefissati nel programma, sulla congruità delle spese sostenute in relazione all'attività svolta e ai risultati conseguiti, e previa acquisizione e verifica di regolarità della documentazione giustificativa di spesa o degli eventuali impegni di spesa relativa alla totalità del contributo concesso nonché alla parte del costo rimasto a carico del beneficiario.

Art. 4.

1. I contributi di cui all'art. 1 devono essere utilizzati sulla base dei criteri di seguito riportati, concernenti i limiti di imputabilità delle spese connesse alla realizzazione degli studi e ricerche proposte:

a) la quota parte dei costi per l'acquisizione delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali mediante noleggio, leasing o imputazione delle quote di ammortamento riferite al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta, è imputabile per una quota non superiore al 30 per cento del contributo richiesto; il periodo di ammortamento delle attrezzature scientifiche e dei beni strumentali non può essere uguale o inferiore al periodo di svolgimento dello studio o ricerca proposta;

b) i costi di gestione e funzionamento della struttura del soggetto proponente sono imputabili per una quota non superiore al 5 per cento del contributo richiesto;

c) le spese di manutenzione straordinaria della struttura del soggetto proponente, le spese di rappresentanza, le spese per l'effettuazione di convegni e seminari ed i maggior costi derivanti da ritardi nella conclusione dell'attività di studio o ricerca, non sono imputabili.

Art. 5.

1. I risultati conclusivi degli studi o ricerche ammesse alla contribuzione devono essere presentati entro il termine previsto nella convenzione, pena la riduzione del contributo nella misura del 2 per cento del contributo stesso per ogni decade di ritardo.

Art. 6.

1. È vietata l'utilizzazione a scopo di lucro dei risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione di cui all'art. 1 del presente decreto.

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si riserva di diffondere i risultati degli studi e ricerche ammesse alla contribuzione.

Art. 7.

1. L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto graverà sul capitolo 1277 (U.P.B. 2 1.1.0 - C.D.R. Tutela delle condizioni di lavoro) dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 8.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto, può avvalersi, secondo modalità stabilite con direttive del Ministro stesso, della consulenza dell'Istituto italiano di medicina sociale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai fini della valutazione delle richieste di contributo già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2003

Il Ministro: MARONI

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 328

03A06147

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 23 aprile 2003.

Gestione commissariale con nomina del commissario governativo della società cooperativa «Edilizia Civitellese», in Val di Chiana.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175;

Visto l'art. 2, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 aprile 2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2543 del codice civile, l'art. 17 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi, ivi compresi i provvedimenti di gestione commissariale ex art. 2543 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari governativi;

Considerate le gravi irregolarità emerse in sede di verbale ispettivo dell'8 giugno 2001 e del successivo verbale di accertamento ispettivo del 26 ottobre 2001 nei confronti della cooperativa «Edilizia Civitellese» con sede in Val di Chiana (Arezzo);

Vista la successiva nota della Direzione provinciale del lavoro di Arezzo del 17 ottobre 2001 dalla quale emerge un contenzioso con i restanti due soci non assegnatari;

Considerato con i predetti soci non è stato ancora raggiunto alcun accordo in merito all'assegnazione definitiva degli alloggi;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuto che stante la particolare situazione dell'Ente ed a tutela dell'interesse dei soci, sia opportuno procedere al commissariamento della cooperativa in questione;

Decreta:

Art. 1.

Sono revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa «Edilizia Civitellese» con sede in Val di Chiana (Arezzo), codice fiscale n. 00341500510, costituita in data 2 ottobre 1979, rep. 37516, a rogito notaio dott. Basagni Dario;

Art. 2.

Il prof. Nicolino Tamilia con studio in Orbetello (Grosseto) strada provinciale Giannella n. 36 è nominato per un periodo di dodici mesi dalla data del presente decreto, commissario governativo della suddetta cooperativa;

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione, con il compito di normalizzare la situazione dell'Ente;

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto, avverso il quale è proponibile ricorso al tribunale amministrativo regionale competente per territorio, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A06180

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 2 aprile 2003.

Variazioni contrattuali di progetti autonomi già ammessi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO E IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, «Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale» che, all'art. 7, prevede che la preselezione dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del fondo predetto siano affidate al comitato tecnico scientifico composto secondo le modalità ivi specificate;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, concernente il finanziamento dei progetti di ricerca applicata di costo superiore a 10 miliardi di lire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1997, recante: «Nuove modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto il decreto ministeriale n. 860 Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 4 e 11 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 954, e i relativi esiti istruttori;

Visti i decreti dirigenziali n. 861 del 18 dicembre 2000, n. 380 del 12 giugno 2000 e n. 1131 del 18 ottobre 2001, con i quali la MTS - Officine Meccaniche Di Precisione S.p.a., GESI S.r.l. - Gestione Sistemi per l'Informatica e la Enichem S.p.a., sono state ammesse al finanziamento;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 4 febbraio 2003 e del 4 marzo 2002, di cui ai punti 3 dei rispettivi resoconti sommari, in merito alle richieste di variazioni contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Decreta:

Articolo unico

1) Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

3422 Enichem S.p.a. - San Donato Milanese (Milano) - Cracking selettivo di correnti olefiniche per la produzione di propilene.

Rispetto a quanto decretato in data: 18 ottobre 2001;

Variazione di titolarità: da Enichem S.p.a. a Polimeri Europa S.p.a.

4362 Enichem S.p.a. - San Donato Milanese (Milano) - processo per la sintesi diretta di fenolo da benzene.

Rispetto a quanto decretato in data: 18 ottobre 2001;

Variazione di titolarità: da Enichem S.p.a. a Polimeri Europa S.p.a.

5279 MTS - Officine meccaniche di precisione S.p.a. - Sirone (Lecco) - sviluppo di un nuovo sistema di ritorcitura a 4 torsioni.

Rispetto a quanto decretato in data: 18 dicembre 2000;

Variazione durata ricerca quattro anni (1° settembre 1999-31 agosto 2003) ammortamento in sedici rate semestrali (1° luglio 2004-1° gennaio 2012).

5165 GESI S.r.l. - Gestione sistemi per l'informatica - Roma - progetto cadmio (Computer Aided Design for Medical Information Object).

Rispetto a quanto decretato in data: 12 giugno 2000;

Variazione durata ricerca tre anni e due mesi (1° settembre 1999-31 ottobre 2003) ammortamento in diciotto rate semestrali (1° luglio 2003-1° luglio 2012).

II presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2003

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A06088

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

ACCORDO 27 marzo 2003.

Accordo concernente la costituzione del comitato tecnico di gestione dell'accordo quadro collegato al subentro delle regioni allo Stato nel contratto con F.S. S.p.a., oggi Trenitalia S.p.a.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

Visto l'accordo quadro collegato al subentro delle regioni allo Stato nel contratto di servizio con F.S. S.p.a., oggi Trenitalia S.p.a. esaminato dalla Conferenza Stato-regioni nella seduta del 18 giugno 1999;

Ritenuto necessario provvedere all'istituzione del comitato tecnico di gestione dell'accordo quadro, così come previsto dall'art. 6 del medesimo accordo;

Vista la nota protocollo n. 339 del 28 giugno 2002 con la quale le regioni hanno evidenziato la necessità che la costituzione del predetto comitato avvenga mediante atto paritario tra lo Stato e le regioni nel rispetto dell'Intesa istituzionale tra Stato e regioni siglata in data 20 giugno 2002;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che all'art. 4, dà facoltà al Governo e alle regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, di concludere accordi di questa Conferenza al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

Visto lo schema di accordo predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che disciplina la costituzione, le modalità di funzionamento e la composizione del comitato tecnico centrale di gestione del citato accordo-quadro;

Ravvisata l'opportunità di una partecipazione dei rappresentanti di Trenitalia in seno al comitato, ai soli fini di un supporto di carattere tecnico amministrativo all'attività del comitato stesso;

Valutata l'opportunità di dettare principi di carattere generale in merito alla composizione alle modalità di funzionamento del comitato, demandando al comitato medesimo i più ampi poteri di autoregolamentazione;

Considerata la richiesta delle regioni di elevare a cinque il numero dei componenti effettivi e dei supplenti, espresso con nota del coordinamento interregionale trasporti, protocollo n. 183 del 17 marzo 2003;

Considerato l'avviso favorevole a tale richiesta espresso del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, espresso con nota del 20 marzo 2003, protocollo n. 365, con la quale si è precisato che occorre procedere ad analoga integrazione per la componente statale, prevedendo l'inserimento di un rappresentante designato dal presidente della Conferenza Stato-regioni;

Visto il nuovo schema di accordo, cui sono state apportate le modifiche concordate in sede istruttoria;

Acquisito in corso di seduta l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

Sancisce

il seguente accordo tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti e le regioni concernente la costituzione del comitato tecnico di gestione dell'accordo quadro collegato al subentro delle regioni allo Stato nel contratto di servizio con F.S. S.p.a., oggi Trenitalia S.p.a.

Art. 1.

1. È istituito il comitato tecnico di gestione di cui all'art. 6 dell'accordo quadro collegato al subentro delle regioni allo Stato nel contratto di servizio con F.S. S.p.a.

2. Il comitato è composto da due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui uno con funzioni di presidente, da due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del presidente della Conferenza Stato-regioni, da cinque rappresentanti delle regioni e da due esperti del settore, designati rispettivamente dal Ministro dei trasporti e dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Per ciascuno dei componenti, fatta eccezione per gli esperti, ciascuna parte provvede a designare anche un membro supplente, che può prendere parte ai lavori del comitato anche in presenza del titolare, senza aver diritto di voto.

Art. 2.

1. I componenti durano in carica sino al 31 dicembre 2004. Eventuali successive modifiche alla composizione nominativa del comitato saranno rese operative nella prima seduta utile a mezzo di deliberazione del presidente del comitato stesso.

Art. 3.

1. Il comitato, nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente accordo provvede ad approvare a maggioranza dei componenti un codice di autoregolamentazione per il proprio funzionamento, nonché ad istituire una apposita segreteria tecnica, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Il comitato svolge le funzioni previste dall'art. 6, lettera *a)*, dell'accordo quadro e provvede a relazionare annualmente alla Conferenza Stato-regioni in merito ai risultati dell'attività svolta.

Art. 4.

1. Al comitato partecipano, senza diritto di voto, due rappresentanti di F.S. S.p.a., di cui uno per Trenitalia S.p.a. e uno per Rete ferroviaria italiana S.p.a.

Art. 5.

1. Gli oneri di partecipazione dei componenti e degli esperti ai lavori del comitato sono a carico delle amministrazioni di appartenenza o di cui sono espressione.

Roma, 27 marzo 2003

Il Presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

03A06145

ACCORDO 27 marzo 2003.

Accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla determinazione del numero globale di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nell'anno accademico 2002-2003 e borse di studio per l'anno accademico 2002-2003.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli», ed in particolare le disposizioni del titolo VI concernenti la formazione dei medici specialisti;

Visto l'art. 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, che prevede al comma 1 che, con cadenza triennale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle relative esigenze sanitarie e sulla base di una approfondita analisi della situazione occupazionale, individuano il fabbisogno dei medici specialisti da formare, comunicandolo al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il medesimo art. 35, il quale prevede che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-regioni, determina il numero globale degli specialisti da formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale;

Viste le modifiche apportate al titolo V della Costituzione dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 e che la materia «tutela della salute» afferisce alla potestà concorrente delle regioni, così come la materia «professioni»;

Visto l'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla determinazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione negli anni accademici 2001/2002, 2002/2003 e borse di studio per l'anno accademico 2001/2002, sancito da questa Conferenza il 7 marzo 2002 (repertorio atti n. 1406);

Vista la proposta del Ministero della salute, inviata con nota del 5 marzo 2003, al fine di potere individuare il numero globale dei medici specialisti da formare nell'anno accademico 2002-2003, tenuto conto delle indicazioni avanzate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, unitamente all'assenso del Ministero dell'economia e finanze, da definire con accordo in questa Conferenza;

Considerato che, in sede tecnica il 19 marzo 2003, i rappresentanti regionali hanno dichiarato di convenire sulla determinazione del numero dei medici specialisti da formare nell'anno accademico 2002/2003 pari a 5388 unità e sulla tabella relativa al numero delle borse di studio per il medesimo anno a carico del bilancio dello Stato oggetto di accordo e che, nel corso della medesima riunione è stato stilato il presente accordo;

Rilevato che i rappresentanti regionali hanno consegnato un documento di proposta di revisione della normativa vigente sui medici specializzandi, con riferimento a quanto convenuto al punto 5 del precedente accordo Stato-regioni di pari oggetto sancito il 7 marzo 2002, in ordine alla possibilità di attivare i contratti di formazione lavoro o di individuare ulteriori soluzioni;

Considerato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i presidenti delle regioni hanno confermato l'avviso favorevole alla stipula dell'accordo;

Rilevato che, nel corso della medesima seduta, il rappresentante del Ministero dell'economia e finanze, in ordine alla presa d'atto della nuova proposta di revisione della normativa vigente sui medici specializzandi presentata dalle regioni ha precisato che da ciò non

può derivare l'impegno del Governo al reperimento di ulteriori risorse finanziarie e che in tal senso si è concordato nel corso della seduta;

Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Sancisce tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il seguente accordo nei termini sottoindicati:

preso atto che la programmazione del numero globale dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nell'anno accademico 2002/2003, è stata determinata dal Ministero della salute in 5388 unità, sulla base degli elementi acquisiti dalle regioni e province autonome, confermando i dati posti alla base del fabbisogno dell'anno accademico 2001-2002, anche in considerazione delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento delle borse di studio per lo stesso anno accademico;

tenuto conto che si dà altresì atto che tale situazione ha ancora il carattere della transitorietà, atteso che, ai sensi dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, dovranno essere stipulati con i medici specializzandi specifici contratti di formazione lavoro, in ordine ai quali, unitamente al riordino delle scuole di specializzazione (attualmente in corso presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca), si renderà necessaria una diversa individuazione dei criteri per la determinazione del fabbisogno di formazione;

preso atto che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca conferma che per l'assegnazione delle borse di studio per l'anno accademico 2002/2003 alle singole scuole di specializzazione si atterrà alla ripartizione sul territorio nazionale effettuata nel corso del pregresso anno accademico 2000-2001;

preso atto che, a seguito di quanto convenuto con il precedente accordo sancito dalla Conferenza Stato regioni il 7 marzo 2002 (punto 5), in tema di contratti di formazione lavoro sono state avviate iniziative da parte delle amministrazioni competenti, che non hanno avuto esito per il mancato reperimento della copertura finanziaria e che comunque è stato predisposto da parte del Ministero della salute lo schema tipo di contratto di formazione lavoro;

tenuto conto che il Governo ha accolto come raccomandazione gli ordini del giorno in materia della Camera dei deputati 9/3200/bis/19 e 9/3200/bis/159 dell'11 novembre 2002, 9/3200/bis-B/35, 9/3200/bis-B/24, 9/3200/bis-B/164 del 23 dicembre 2002;

preso atto della nuova proposta di revisione della normativa vigente sui medici specializzandi presentata dalle regioni, con la quale si propone di prevedere una articolazione del periodo di formazione dei medici specializzandi in due fasi: la prima metà del periodo caratterizzata da una formazione da attuarsi presso le strutture universitarie e finalizzata all'acquisizione delle capacità di base teorico-pratiche, da regolarsi all'interno delle risorse già destinate alle borse di studio, con un incremento del 10 percento della retribuzione attuale; la seconda metà da attuarsi presso le strutture territoriali che fanno parte della rete formativa universitaria o comunque individuate dalle regioni, da regolare tramite i contratti di formazione-lavoro;

tenuto conto che dalla superiore presa d'atto non deriva ulteriore aggravio nei confronti dello Stato;

Il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano convengono quanto segue:

1. Il presente accordo concerne la determinazione del fabbisogno per l'anno accademico 2002/2003 dei medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, tenuto conto delle esigenze di programmazione delle regioni e delle province autonome con riferimento alle attività del Servizio sanitario nazionale, che è determinato in n. 5.388 medici, come da allegata tabella 1, parte integrante del presente accordo.

2. Il numero delle borse di studio a carico del bilancio dello Stato per l'anno accademico 2002/2003 è determinato in 5.388 borse, di cui alla tabella 2, parte integrante del presente accordo.

3. Sulla base delle risorse finanziarie a disposizione saranno assegnati, per singola tipologia di scuola di specializzazione, i contingenti di borse di studio di cui alla suddetta tabella 2.

4. Le amministrazioni interessate si impegnano, in sede di ripartizione delle borse di studio alle singole università, a tenere conto delle eventuali situazioni di criticità connesse a talune specializzazioni che verranno tempestivamente segnalate dalle regioni e, a tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca apporterà i necessari correttivi alla distribuzione delle borse di studio.

5. Le regioni, ove non operano facoltà di medicina e chirurgia, possono attivare apposite convenzioni con le università, al fine di destinare borse di studio aggiuntive per la formazione di ulteriori medici specialisti secondo le esigenze della programmazione sanitaria regionale.

Roma, 27 marzo 2003

Il Presidente: LA LOGGIA

Il segretario: CARPINO

TABELLA 1

n°	SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE	BORSE 2002/03 SALUTE	BORSE 2002/03 MIUR
1	Allergologia ed immunologia clinica	38	38
2	Anatomia patologica	70	70
3	Anestesia e rianimazione	455	455
4	Audiologia e foniatria	28	28
5	Biochimica clinica	26	26
6	Cardiochirurgia	52	52
7	Cardiologia	190	193
8	Chirurgia dell'apparato digerente	24	24
9	Chirurgia generale	315	305
10	Chirurgia maxillo-facciale	32	33
11	Chirurgia pediatrica	33	33
12	Chirurgia plastica e ricostruttiva	40	43
13	Chirurgia toracica	36	33
14	Chirurgia vascolare	39	36
15	Dermatologia e venereologia	80	80
16	Ematologia	70	70
17	Endocrinologia e malattie del ricambio	80	83
18	Farmacologia	18	18
19	Gastroenterologia	66	69
20	Genetica medica	21	21
21	Geriatria	150	150
22	Ginecologia ed ostetricia	235	235
23	Igiene e medicina preventiva	205	200
24	Malattie dell'apparato respiratorio	80	80
25	Malattie infettive	59	59
26	Medicina del lavoro	184	185
27	Medicina dello sport	50	50
28	Medicina di comunità	4	4
29	Medicina fisica e riabilitazione	121	121
30	Medicina interna	298	298
31	Medicina legale	78	78
32	Medicina nucleare	68	68
33	Medicina tropicale	6	6
34	Microbiologia e virologia	29	29
35	Nefrologia	132	132
36	Neurochirurgia	50	50
37	Neurofisiopatologia	10	10
38	Neurologia	110	110
39	Neuropsichiatria infantile	82	82
40	Oftalmologia	115	115
41	Oncologia	105	105
42	Ortopedia e traumatologia	200	200
43	Otorinolaringoiatria	95	95
44	Patologia clinica	64	66
45	Pediatria	230	230
46	Psichiatria	209	209
47	Psicologia clinica	20	20
48	Radiodiagnostica	400	400
49	Radioterapia	120	120
50	Reumatologia	30	38
51	Scienza dell'alimentazione	30	30
52	Tossicologia medica	16	13
53	Urologia	90	90
	TOTALI	5.388	5.388

TABELLA 2

Borse di studio a carico dellό Stato per l'a.a. 2002-2003

Area funzionale di chirurgia

Specializzazioni	Borse
Cardiochirurgia	52
Chirurgia dell'apparato digerente	24
Chirurgia generale	305
Chirurgia maxillo-facciale	33
Chirurgia pediatrica	33
Chirurgia plastica e ricostruttiva	43
Chirugia toracica	33
Chirurgia vascolare	36
Ginecologia e ostetricia	235
Neurochirurgia	50
Oftalmologia	115
Ortopedia e traumatologia	200
Otorinolaringoiatria	95
Urologia	90
Totale	**1.344**

Area funzionale dei servizi

Specializzazioni	Borse
Anatomia patologica	70
Anestesia e rianimazione	455
Biochimica clinica	26
Farmacologia	18
Igiene e medicina preventiva	200
Medicina del lavoro	185
Medicina di comunità	4
Medicina legale	78
Medicina nucleare	68
Microbiologia e virologia	29
Patologia clinica	66
Radiodiagnostica	400
Radioterapia	120
Totale	**1.719**

Area funzionale di medicina

Specializzazioni	Borse
Allergologia ed immunologia clinica	38
Audiologia e foniatria	28
Cardiologia	193
Dermatologia e venereologia	80
Ematologia	70
Endocrinologia e mal. ricambio	83
Gastroenterologia	69
Genetica medica	21
Geriatria	150
Malattie dell'apparato respiratorio	80
Malattie infettive	59
Medicina dello sport	50
Medicina fisica e riabilitazione	121
Medicina interna	298
Medicina tropicale	6
Nefrologia	132
Neurofisiopatologia	10
Neurologia	110
Neuropsichiatria infantile	82
Oncologia	105
Pediatria	230
Psichiatria	209
Psicologia clinica	20
Reumatologia	38
Scienza dell'alimentazione	30
Tossicologia medica	13
Totale	**2.325**

Totale borse di studio a carico dello Stato *5.388*

03A06146

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 15 aprile 2003.

Disposizioni regolamentari in materia di autorizzazioni generali. (Deliberazione n. 102/03/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 15 aprile 2003;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, «Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi»;

Vista la delibera dell'Autorità n. 467/00/CONS del 19 luglio 2000, «Disposizioni in materia di autorizzazioni generali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 184 dell'8 agosto 2000;

Vista la delibera dell'Autorità n. 236/01/CONS del 30 maggio 2001, «Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione», e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni);

Viste le richieste del Ministero delle comunicazioni di chiarire il regime autorizzatorio cui dovrebbero essere soggetti tabaccai, bar, pizzerie, alberghi ed altri esercenti l'attività commerciale che mettono semplicemente a disposizione della propria clientela apparecchiature telefax o altri tipi di apparecchiature terminali;

Considerato che sono pervenute all'Autorità dalle associazioni di categoria alcune richieste di chiarimento in merito al titolo autorizzatorio cui dovrebbero essere soggetti alcune tipologie di pubblici esercizi o titolari di altre attività di servizi che mettono a disposizione della propria clientela apparecchiature terminali di comunicazioni quali telefoni, telefax o apparati per la connessione alla rete Internet;

Considerato che la messa a disposizione del pubblico della possibilità di usufruire di mezzi di comunicazione elettronica da parte dei detti titolari di esercizi aperti al pubblico non ha rilievo significativo rispetto all'attività principale e consiste nel mettere a disposizione del pubblico stesso le sole apparecchiature terminali o terminali di rete, attraverso il collegamento con altri operatori già licenziatari o autorizzati;

Considerato che la normativa vigente, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, richiede una autorizzazione generale o una licenza individuale per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni, come definito all'art. 1, comma 1, lettera *q)*, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

Considerato che la semplice messa a disposizione di una apparecchiatura terminale di rete, in ogni caso conforme alle vigenti disposizioni in materia di omologazione, approvazione, compatibilità elettromagnetica e sicurezza elettrica, connessa ad un punto terminale di una rete pubblica di un gestore di rete, non costituisce un servizio pubblico di telecomunicazioni offerto da chi mette a disposizione tale apparecchiatura, allorquando gli obblighi di settore relativi alla fornitura del servizio stesso e di quelli relativi alla fornitura e gestione della rete pubblica, anche eventualmente mediante accordi tra le parti, sono assolti dal detto gestore di rete, ed i clienti che utilizzano tale apparecchiatura sono chiaramente informati delle modalità e delle condizioni di erogazione del servizio stesso, fatte salve le norme vigenti specifiche in materia di esercizio del commercio e pubblica sicurezza;

Considerato che nel nuovo quadro regolatorio europeo adottato il 7 marzo 2002, in corso di recepimento nell'ordinamento nazionale, è esplicitato l'obiettivo di agevolare la diffusione dei servizi di comunicazione elettronica nella comunità, semplificando le norme e ricorrendo alle condizioni meno onerose possibili, anche al fine di promuovere lo sviluppo di nuovi servizi e consentire ai prestatori di servizi e ai consumatori di trarre vantaggio anche dalle economie di scala;

Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Messa a disposizione di apparecchiature terminali di rete

1. Ai fini del presente provvedimento valgono ove applicabili le definizioni di cui all'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997.

2. Non si considera fornitore di un servizio pubblico di telecomunicazioni ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, nelle condizioni esposte nelle premesse del presente provvedimento, quell'esercente l'attività commerciale, quale ad esempio gestore di bar, albergo, pizzeria, tabaccheria, che, non avendo come oggetto sociale principale l'attività di telecomunicazioni, mette a disposizione della propria clientela le apparecchiature terminali di rete.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 15 aprile 2003

Il presidente: CHELI

03A06132

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

CIRCOLARE 7 maggio 2003, n. **946219.**

Misura 2.1.b Pacchetto integrato di agevolazioni - PIA Formazione, prevista dal Programma operativo nazionale «Sviluppo imprenditoriale locale» approvato dalla Commissione dell'Unione europea con decisione C (2000)2342 dell'8 agosto 2000. Riapertura dei termini relativi alla prima applicazione.

Alle Imprese interessate
Alle Banche concessionarie
Agli Istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA
Alla Confindustria
Alla CONFAPI
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con circolare n. 1167510 del 28 novembre 2001 sono state fornite le necessarie indicazioni per l'attuazione della misura richiamata in oggetto. Tale circolare, al punto 12, ha previsto una particolare modalità di prima applicazione della detta misura riservata ai programmi di investimento che hanno già beneficiato delle agevolazioni per un programma di investimenti fissi a valere sui bandi del 2000 e del 2001 del settore «industria» della legge n. 488/1992 (rispettivamente 8º e 11º bando). Le relative istanze, presentate tra il 26 marzo ed il 26 aprile 2002, hanno comportato l'utilizzo di una parte delle risorse finanziarie disponibili.

Al fine di consentire il pieno utilizzo di tali risorse, soprattutto da parte di programmi di formazione particolarmente qualificati, si ritiene opportuno riaprire i termini per la presentazione delle istanze secondo le modalità fissate dal richiamato punto 12, introducendo le seguenti modifiche:

con riferimento al punto 12.3 della detta circolare, ai fini della concessione delle agevolazioni viene data priorità, nell'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili, ai programmi di formazione realizzati in partenariato con università e centri di ricerca pubblici e privati;

l'incremento occupazionale di cui al punto 12.2 della circolare è ridotto da 30 a 10 unità;

con riferimento a quanto indicato nel punto 12.4 della circolare, le attività formative agevolate, fermo restando l'obbligo di avvio delle stesse entro sessanta giorni dal relativo decreto di concessione, devono concludersi entro la data di ultimazione del programma di investimento a cui si riferiscono ovvero entro i dodici mesi successivi all'avvio stesso;

con riferimento all'allegato n. 5 della medesima circolare, le imprese istanti devono dichiarare se il programma di formazione viene realizzato in partenariato con università o centri di ricerca pubblici e privati.

I termini per la presentazione delle nuove istanze, da inviare alla medesima banca concessionaria presso la quale è stata presentata la domanda già agevolata ai sensi della legge n. 488/1992, sono fissati a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente circolare e fino al quarantesimo giorno successivo.

Al fine di offrire alle imprese interessate un supporto tecnico riguardante le informazioni sul presente bando nonché l'assistenza per la redazione dei progetti di formazione e della domanda di agevolazione, è in corso di definizione uno specifico accordo con il Ministero del lavoro, i cui dettagli operativi saranno disponibili nei prossimi giorni nel sito www.ponsviluppolocale.it.

Le risorse finanziarie disponibili per la presente applicazione sono al momento individuate in 15,48 milioni di euro e potranno essere incrementate in ragione delle eventuali risorse non assegnate con la modalità ordinaria del PIA Formazione attraverso il bando del 2002 del settore «industria» (14º).

Per quanto non modificato dalla presente circolare, si applica quanto indicato nel punto 12 della citata circolare n. 1167510 del 28 novembre 2001 e nel comma 3 del decreto ministeriale del 15 marzo 2002.

Roma, 7 maggio 2003

Il Ministro delle attività produttive: MARZANO

03A06148

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'accordo tra il Governo italiano e l'Organizzazione mondiale della sanità - Ufficio regionale per l'Europa, concernente l'istituzione dell'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in salute e per lo sviluppo, con allegati, fatto a Roma l'11 gennaio 2001.

A seguito dell'emanazione della legge 15 gennaio 2003, n. 12 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2003 che ha autorizzato la ratifica italiana, si è provveduto a notificare l'espletanento delle formalità interne all'Organizzazione mondiale della sanità in data 6 maggio 2003.

In data 25 aprile 2003 l'Organizzazione mondiale della sanità aveva proceduto ad analogo adempimento.

Essendosi pertanto adempiute le formalità previste per l'entrata in vigore dell'Accordo, l'Atto sunnominato entrerà in vigore il 1º giugno 2003.

03A06134

MINISTERO DELL'INTERNO

Provvedimenti concernenti enti locali in condizione di dissesto finanziario

Il comune di Ischia (Napoli) ha richiesto l'attivazione della procedura straordinaria, per fronteggiare ulteriori passività, prevista dall'art. 268-*bis*, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2002, n. 75.

Ai sensi del comma 2 del predetto articolo la prosecuzione della gestione del dissesto deve essere affidata ad un apposito organo nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno.

Il comma 3 dell'art. 268-*bis* prevede che tale organo sia composto da tre membri scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato. I rimanenti due componenti sono il dott. Bruno D'Agostino e il dott. Giovanni Tonon i quali sono stati individuati sulla base dell'esperienza professionale e dell'adeguata preparazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2003 il dott. Domenico Miragliuolo, il dott. Giovanni Tonon e il dott. Bruno D'Agostino, sono stati nominati componenti della commissione per la prosecuzione della gestione della liquidazione del comune di Ischia (Napoli), con i poteri ed i compensi previsti dal comma 4 dell'art. 268-*bis* del sopraccitato testo unico.

03A06149

Conferimento di onorificenza al valor civile

Medaglia d'oro

Con decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria dell'agente scelto Massimo Michielin con la seguente motivazione:

«In occasione di un grave incidente stradale avvenuto nottetempo, mentre si accingeva, unitamente ad alcuni colleghi, ad effettuare le operazioni di soccorso, i rilievi ed il ripristino in sicurezza della circolazione, veniva travolto da un'autovettura in fase di sbandamento, perdendo così la giovane vita.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere posti al servizio della collettività e spinti sino all'estremo sacrificio». Milano, 17 gennaio 2003.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2003 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose rispettivamente sottoindicate:

al sovrintendente della Polizia di Stato Bruno Fortunato medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione:

«Impegnato in servizio di scorta viaggiatori sul treno Roma-Firenze, notando due persone sospette, decideva, unitamente ad altri colleghi di procedere al loro controllo.

Ne seguiva una violenta colluttazione nel corso della quale i due risultati essere pericolosissimi terroristi, esplodevano colpi d'arma da fuoco che lo ferivano gravemente.

Limpido esempio di altruismo e di attaccamento al dovere permetteva, con determinazione operativa e capacità professionale, la cattura dei due criminali». 2 marzo 2003 - Castiglion Fiorentino (Arezzo);

al sovrintendente della Polizia di Stato Giovanni Di Fronzo medaglia d'oro al valor civile con la seguente motivazione:

«Impegnato in servizio di scorta viaggiatori sul treno Roma-Firenze, notando due persone sospette, decideva, unitamente ad altri colleghi, di procedere al loro controllo.

Ne seguiva una violenta colluttazione nel corso della quale i due risultati essere pericolosissimi terroristi, esplodevano colpi d'arma da fuoco che lo ferivano alla mano destra.

Limpido esempio di altruismo e di attaccamento al dovere permetteva, con determinazione operativa e capacità professionale, la cattura dei due criminali». 2 marzo 2003 - Castiglion Fiorentino (Arezzo).

Con decreto del Presidente della Repubblica del 5 marzo 2003 è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria del sovrintendente della Polizia di Stato Emanuele Petri con la seguente motivazione:

«Impegnato in servizio di scorta viaggiatori sul treno Roma-Firenze, notando due persone sospette, decideva, unitamente ad altri colleghi, di procedere al loro controllo.

Ne seguiva una violenta colluttazione nel corso della quale veniva colpito a morte da alcuni colpi di pistola esplosi dai due, risultati essere pericolosissimi terroristi, permettendo così, con il sacrificio della propria vita, la cattura degli stessi.

Fulgido esempio di attaccamento al dovere, coraggio e capacità professionale, poste al servizio della collettività». 2 marzo 2003 - Castiglion Fiorentino (Arezzo).

03A06138 - 03A06178 - 03A06179

Medaglia d'argento

Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2003 è stata conferita la medaglia d'argento al Valor civile alle seguenti persone per le azioni coraggiose rispettivamente sottoindicate:

all'assistente della Polizia di Stato Maurizio Morganti medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«In occasione di una grave incidente stradale avvenuto nottetempo, mentre si accingeva, con altro personale, ad effettuare le operazioni di soccorso, i rilievi ed il rispristino in sicurezza della circolazione, veniva travolto da un'autovettura in fase di sbandamento, subendo gravi lesioni.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere posti al servizio della collettività». 17 gennaio 2003 - Milano;

all'Ispettore della Polizia di Stato Giacomo Solito medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, evidenziando non comune senso del dovere e sprezzo del pericolo, non disgiunti da spirito d'altruismo, si prodigava nel soccorrere gli occupanti di due autoveicoli coinvolti in un violento incidente stradale, riuscendo ad estrarre vive cinque persone intrappolate tra le lamiere contorte avvolte dalle fiamme.

Chiaro esempio di elevato senso civico, determinazione operativa e capacità professionale». 31 maggio 2001 - Ostuni (Brindisi);

all'Agente della Polizia di Stato Stefano Bonicelli medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«Libero dal servizio, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, interveniva in soccorso di un uomo caduto accidentalmente nelle acque gelide di un torrente, riuscendo a trarlo in salvo.

Nobile esempio di elette virtù civiche ed altissimo senso del dovere». 14 dicembre 2001 - Bergamo;

all'Agente della Polizia di Stato Massimo Bertoni medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«In servizio di pattuglia automontata, con ferma determinazione e consapevole sprezzo del pericolo, non esitava a tuffarsi nelle gelide acque di un fiume in soccorso di una donna gettatavisi a scopo suicida riuscendo, con l'aiuto di altro collega, a trarla in salvo.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». 23 dicembre 2001 - Lecco;

all'Agente della Polizia di Stato Mariano Annovazzi medaglia d'argento al valor civile con la seguente motivazione:

«In servizio di pattuglia automontata, con ferma determinazione e consapevole sprezzo del pericolo, non esitava a tuffarsi nelle gelide acque di un fiume in soccorso di un collega intento a trarre in salvo una donna gettatavisi a scopo suicida.

Chiaro esempio di elette virtù civiche e non comune senso del dovere». 23 dicembre 2001 - Lecco.

03A06177

Trasformazione della natura giuridica ed assunzione della nuova denominazione della parrocchia dei Santi Benedetto Abate e Giovanni Battista, in Cascia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 aprile 2003, la parrocchia dei Santi Benedetto Abate e Giovanni Battista, con sede in Cascia (Perugia), frazione Cerasola, viene trasformata in chiesa rettoria ed ha assunto la nuova denominazione di «Chiesa dei Santi Benedetto Abate e Giovanni Battista», con sede in Cascia (Perugia), frazione Cerasola.

03A06031

Trasformazione della natura giuridica ed assunzione della nuova denominazione della parrocchia di S. Maria, in Castel Ritaldi.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 aprile 2003, la parrocchia di S. Maria, con sede in Castel Ritaldi (Perugia), frazione La Bruna, viene trasformata in chiesa rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Maria», con sede in Castel Ritaldi (Perugia), frazione La Bruna.

03A06034

Trasformazione della natura giuridica ed assunzione della nuova denominazione della parrocchia di S. Michele Arcangelo, in Trevi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 aprile 2003, la parrocchia di S. Michele Arcangelo, con sede in Trevi (Perugia), frazione Cannaiola, viene trasformata in chiesa rettoria ed ha assunto la denominazione di «Chiesa di S. Michele - Santuario Pietro Bonilli», con sede in Trevi (Perugia), frazione Cannaiola.

03A06035

Trasformazione della natura giuridica ed assunzione della nuova denominazione della parrocchia di S. Maria Assunta e S. Eutizio, in Norcia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 aprile 2003, la parrocchia di S. Maria Assunta e S. Eutizio, con sede in Norcia (Perugia), frazione Ocricchio, viene trasformata in chiesa rettoria ed ha assunto la nuova denominazione di «Chiesa di S. Maria Assunta e S. Eutizio», con sede in Norcia (Perugia), frazione Ocricchio.

03A06036

Trasformazione della natura giuridica ed assunzione della nuova denominazione della parrocchia di S. Nicola Vescovo, in Poggiodomo.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 aprile 2003, la parrocchia di S. Nicola Vescovo, con sede in Poggiodomo (Perugia), frazione Roccatamburo, viene trasformata in chiesa rettoria ed ha assunto la nuova denominazione di «Chiesa di S. Nicola Vescovo», con sede in Norcia (Perugia), frazione Roccatamburo.

03A06037

Trasformazione della natura giuridica ed assunzione della nuova denominazione della parrocchia di S. Maria in Campis, in Spoleto.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 aprile 2003, la parrocchia di S. Maria in Campis, con sede in Spoleto (Perugia), frazione di S. Maria in Campis, viene trasformata in chiesa rettoria ed ha assunto la nuova denominazione di «Chiesa di S. Maria in Campis», con sede in Spoleto (Perugia), frazione di S. Maria in Campis.

03A06038

Trasformazione della natura giuridica ed assunzione della nuova denominazione della parrocchia di S. Giorgio Martire, in Cascia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 aprile 2003, la parrocchia di S. Giorgio Martire, con sede in Cascia (Perugia), frazione di S. Giorgio, viene trasformata in chiesa rettoria ed ha assunto la nuova denominazione di «Chiesa di S. Giorgio Martire», con sede in Cascia (Perugia), frazione di S. Giorgio.

03A06039

Assunzione della nuova denominazione dell'Arcidiocesi di Manfredonia - Vieste, in Manfredonia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 aprile 2003, l'Arcidiocesi di Manfredonia - Vieste, con sede in Manfredonia (Foggia), ha assunto la nuova denominazione di Arcidiocesi di Manfredonia - Vieste - San Giovanni Rotondo, sempre con sede in Manfredonia (Foggia).

03A06032

Riconoscimento civile dell'estinzione della parrocchia di Maria SS. Annunziata, in Cerasi di Reggio Calabria

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 aprile 2003, viene estinta la parrocchia di Maria SS. Annunziata, con sede in Cerasi di Reggio Calabria.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione del medesimo nel registro delle persone giuridiche.

03A06033

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 32262 del 15 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. Lares Cozzi con sede in Paderno Dugnano - Milano, unità di Paderno Dugnano - Milano per il periodo dal 20 gennaio 2003 al 19 luglio 2003.

Con decreto n. 32263 del 15 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l Sud Europa Tissue, con sede in Capannori - Lucca, unità di Cassino - Frosinone, per il periodo dal 1º ottobre 2002 al 31 marzo 2003.

Con decreto n. 32264 del 15 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l Huntsman Patrica, con sede in Castiglione Stiviere - Mantova, Unità di Patrica - Frosinone per il periodo dal 6 gennaio 2003 al 5 luglio 2003.

Con decreto n. 32265 del 15 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Fratelli Rinaldi, con sede in Beinasco - Torino.

Unità di:

Beinasco - Torino;

None - Torino, per il periodo dal 3 giugno 2002 al 2 giugno 2003.

Con decreto n. 32266 del 15 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l. Calzaturificio Moda Europa con sede in Napoli, unità di Napoli - Zona Monacelle - Napoli per il periodo dal 1º gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

Con decreto n. 32267 del 15 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. I.T.C.A. produzione, con sede in Torino.

Unità di:

Cassino - Frosinone;

Villa Santa Lucia - Frosinone, per il periodo dal 1º settembre 2002 al 28 febbraio 2003.

Con decreto n. 32268 del 15 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.p.a. T.F.S. Tecno Field Services.

Con sede in Milano - Unità di:

Ancona;

Cagliari;

Catanzaro;

Firenze;

Genova;

Messina;

Napoli;

Padova;

Palermo;

Roma;

Rozzano - Milano;

Taranto;

Torino, per il periodo dal 27 gennaio 2003 al 26 luglio 2003.

Con decreto n. 32269 del 15 aprile 2003, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev. - art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla - S.r.l Rimoldi Necchi in liquidazione con sede in Lodi - Unità di Olcella di Busto Garolfo - Milano per il periodo dal 1º febbraio 2003 al 31 gennaio 2004.

03A06098

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 32255 del 15 aprile 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta - S.p.a. Lares Cozzi con sede in Paderno Dugnano - Milano, unità di Paderno Dugnano - Milano, per il periodo dal 20 gennaio 2003 al 19 gennaio 2004.

Con decreto n. 32256 del 15 aprile 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta - S.r.l. Sud Europa Tissue con sede in Capannori - Lucca, unità di Cassino - Frosinone per il periodo dal 1º ottobre 2002 al 30 settembre 2004.

Con decreto n. 32257 del 15 aprile 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta - S.r.l. Huntsman Patrica, con sede in Castiglione Stiviere - Mantova, unità di Patrica - Frosinone per il periodo dal 6 gennaio 2003 al 31 dicembre 2004.

Con decreto n. 32258 del 15 aprile è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta - S.p.a. T.F.S. Tecno Field Services, con sede in Milano - unità di:

Ancona;

Cagliari;

Catanzaro;

Firenze;

Genova;

Messina;

Napoli;

Padova;

Palermo;

Roma

Rozzano - Milano;

Taranto;

Torino - per il periodo dal 27 gennaio 2003 al 26 gennaio 2005.

Con decreto n. 32259 del 15 aprile 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta - S.r.l. Fratelli Rinaldi con sede in Beinasco - Torino.

Unità di:

Beinasco - Torino.

None - Torino, per il periodo dal 3 giugno 2002 al 2 giugno 2004.

Con decreto n. 32260 del 15 aprile 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta - S.p.a. I.T.C.A. Produzione con sede in Torino.

Unità di:

Cassino - Frosinone;

Villa Santa Lucia - Frosinone, per il periodo dal 1° settembre 2002 al 31 agosto 2004.

Con decreto n. 32261 del 15 aprile 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta - S.r.l Calzaturificio Moda Europa con sede in Napoli, unità di Napoli - Zona Monacelle - Napoli, per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 dicembre 2003.

03A06099

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi in forma originaria

Su domanda della signora Dunja Antoni, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Antonič», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-54/2003 di data 28 aprile 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/1 di data 19 aprile 1933 della Prefettura di Trieste, con il quale il cognome del sig. Antonio Antonič, nato il 5 febbraio 1890 a Gabrovizza - Sgonico (Trieste), nonno dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Antoni».

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Dunja Antoni, nata il 2 agosto 1967 a Trieste e residente a Sgonico (Trieste), località Gabrovizza n. 31/A, è ripristinato nella forma originaria di «Antonič».

Su domanda del signor Paolo Calzi, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Kalc», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-159/2003 di data 28 aprile 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/18079 di data 20 ottobre 1928 della Prefettura di Trieste, con il quale il cognome del sig. Antonio Kalc, nato il 14 gennaio 1905 a Trieste, nonno dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Calzi».

Per l'effetto, il cognome del signor Paolo Calzi, nato il 18 aprile 1964 a Trieste e ivi residente in via Nazionale n. 54/01, è ripristinato nella forma originaria di «Kalc».

Uguale ripristino viene effettuato anche per i figli minori Matej, nato il 23 novembre 1999 a Trieste e Petra, nata il 19 gennaio 2003 a Trieste.

Su domanda della signora Sonia Carli, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Kralj», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-87/2003 di data 28 aprile 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/465 di data 19 novembre 1929 della Prefettura di Trieste, con il quale il cognome del signor Gregorio Kralj, nato il 6 marzo 1869 a Trieste, nonno dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Carli».

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Sonia Carli, nata il 26 luglio 1945 a Trieste e residente a San Dorligo della Valle (Trieste), località San Dorligo della Valle n. 468, è ripristinato nella forma originaria di «Kralj».

Su domanda del signor Milos Cossutta, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Košuta», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-286/2003 di data 28 aprile 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/2952 di data 27 maggio 1932 della Prefettura di Trieste, con il quale il cognome del signor Giovanni Košuta (e non Kosuta), nato il 14 maggio 1886 a Trieste, nonno dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Cossutta».

Per l'effetto, il cognome del signor Milos Cossutta, nato il 22 novembre 1955 a Trieste e residente a Sgonico (Trieste), Bristie n. 23, è ripristinato nella forma originaria di «Košuta».

Uguale ripristino viene effettuato anche per la figlia minore Sara, nata il 17 settembre 1991 a Trieste.

Su domanda della signora Olga Carli, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Kralj», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-198/2003 di data 28 aprile 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/465 di data 19 novembre 1929 della Prefettura di Trieste, con il quale il cognome del signor Gregorio Kralj, nato il 6 marzo 1869 a Trieste, nonno dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Carli».

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Olga Carli, nata il 4 novembre 1946 a Trieste e qui residente in località Prosecco n. 108, è ripristinato nella forma originaria di «Kralj».

03A06064

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501113/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2003 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i soli supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie anno 2003.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:			
	serie generale	€	0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€	0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento al netto delle spese di spedizione

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.